

ALLEGATO A)

STATUTO COMUNE DI RAGUSA

QUADRO SINOTTICO

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 30 del 4/06/2020

| STATUTO ORIGINARIO | MODIFICHE STATUTO |
|--|--|
| <p>Articolo 3 <i>Principi di organizzazione dell'attività comunale</i></p> <p>Il Comune ispira gli indirizzi e l'azione di governo ai metodi ed ai valori della trasparenza amministrativa, dell'efficienza gestionale, della correttezza in materia di appalti, di concessioni, di concorsi, di conferimento di incarichi professionali, di modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e aiuti finanziari di qualsiasi genere a persone ed associazioni ed enti pubblici o privati. Il Comune, altresì, assume la programmazione come metodo ordinario dell'azione e dell'attività amministrativa, in relazione al funzionamento ed alla produttività dei servizi, alla gestione delle risorse, secondo il principio di responsabilità individuale. In particolare il Comune, con proprio regolamento da adottare entro mesi 3 dalla data di entrata in vigore del presente statuto, disciplina le modalità per i conferimenti degli incarichi di progettazione e di direzione e di collaudi a professionisti esterni, nonché per l'affidamento di studi e consulenze esterne di qualsiasi natura.</p> <p>2. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra l'apparato comunale sarà strutturato in modo da realizzare un interscambio di informazioni e notizie con i cittadini; gli istituti di partecipazione consentiranno così, nella pratica democratica, la definizione di strategie valide, le uniche per affrancare i cittadini da un fenomeno che comprime e pregiudica le libertà individuali e civiche. Il Comune assume la piena attuazione della legge regionale n. 10/1991 e l'approvazione dei regolamenti come punti qualificanti dell'azione amministrativa in modo da</p> | <p>Articolo 3 <i>Principi di organizzazione dell'attività comunale</i></p> <p>1. Il Comune ispira gli indirizzi e l'azione di governo ai metodi ed ai valori della trasparenza amministrativa, dell'efficienza gestionale, della correttezza in materia di appalti, di concessioni, di concorsi, di conferimento di incarichi professionali, di modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e aiuti finanziari di qualsiasi genere a persone ed associazioni ed enti pubblici o privati. Il Comune, altresì, assume la programmazione come metodo ordinario dell'azione e dell'attività amministrativa, in relazione al funzionamento ed alla produttività dei servizi, alla gestione delle risorse, secondo il principio di responsabilità individuale. In particolare, con proprio regolamento, disciplina le modalità per i conferimenti degli incarichi di progettazione e di direzione e di collaudi a professionisti esterni, nonché per l'affidamento di studi e consulenze esterne di qualsiasi natura.</p> <p>2. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra l'apparato comunale sarà strutturato in modo da realizzare un interscambio di informazioni e notizie con i cittadini; gli istituti di partecipazione consentiranno così, nella pratica democratica, la definizione di strategie valide, le uniche per affrancare i cittadini da un fenomeno che comprime e pregiudica le libertà individuali e civiche. Il Comune assume la piena attuazione delle norme sul procedimento amministrativo mediante l'approvazione dei regolamenti come punti qualificanti dell'azione amministrativa in modo da assicurare la trasparenza degli atti e l'attuazione del diritto di</p> |

assicurare la trasparenza degli atti e l'attuazione del diritto di accesso.

3. Il Comune, in coerenza con la sua storia sostanzialmente immune da fenomeni di infiltrazione mafiosa, adotta tutte le misure capaci di contrastare ogni forma di corruzione e di violenza, rifiuta la cultura della gratitudine che porta a trasformare i diritti dei cittadini in favori e dedica annualmente una sessione del Consiglio comunale aperta alle associazioni ed ai cittadini per dibattere tali problematiche e proporre eventuali iniziative. Tale sessione si terrà nel periodo compreso tra i due anniversari della morte dei giudici Falcone e Borsellino, e cioè tra il mese di maggio ed il mese di luglio.

Articolo 8 **Iniziativa popolare**

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere al Comune:

- istanze e petizioni per l'emanazione di provvedimenti amministrativi;
- proposte di deliberazioni comunali, mediante la presentazione di uno schema di delibera redatto nelle forme stabilite per la stessa, secondo le modalità fissate dal regolamento con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari per farvi fronte.

2. L'istanza consiste nella formale richiesta scritta rivolta agli organi comunali, al fine di contribuire a evidenziare specifiche esigenze o ad ottenere determinati provvedimenti amministrativi. Risposta motivata all'istanza va data entro 60 giorni dalla presentazione.

3. La petizione consiste nella formale domanda al Consiglio comunale o alla Giunta, sottoscritta da almeno 300 soggetti aventi diritto, o da un terzo delle associazioni iscritte all'albo comunale per esporre comuni necessità e chiedere eventuali provvedimenti amministrativi.

4. Il regolamento degli organi istituzionali stabilisce i criteri di esame delle petizioni, prevedendo comunque una risposta motivata, entro sessanta giorni dalla presentazione, in cui si dia atto dei provvedimenti

accesso.

3. Il Comune, in coerenza con la sua storia sostanzialmente immune da fenomeni di infiltrazione mafiosa, adotta tutte le misure capaci di contrastare ogni forma di corruzione e di violenza, rifiuta la cultura della gratitudine che porta a trasformare i diritti dei cittadini in favori e dedica annualmente una sessione del Consiglio comunale aperta alle associazioni ed ai cittadini per dibattere tali problematiche e proporre eventuali iniziative. Tale sessione si terrà nel periodo compreso tra i due anniversari della morte dei giudici Falcone e Borsellino, e cioè tra il mese di maggio ed il mese di luglio.



Articolo 8 **Iniziativa popolare**

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere al Comune:

- istanze e petizioni per l'emanazione di provvedimenti amministrativi;
- proposte di deliberazioni comunali, mediante la presentazione di uno schema di delibera redatto nelle forme stabilite per la stessa, secondo le modalità fissate dal regolamento con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari per farvi fronte.

2. L'istanza consiste nella formale richiesta scritta rivolta agli organi comunali, al fine di contribuire a evidenziare specifiche esigenze o ad ottenere determinati provvedimenti amministrativi. Risposta motivata all'istanza va data entro 60 giorni dalla presentazione.

3. La petizione consiste nella formale domanda al Consiglio comunale o alla Giunta, sottoscritta da almeno 300 soggetti aventi diritto, o da un terzo delle associazioni iscritte all'albo comunale, per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.

4. Il regolamento degli organi istituzionali stabilisce i criteri di esame delle petizioni, prevedendo comunque una risposta motivata, entro sessanta giorni dalla presentazione, in cui si

conseguenziali assunti ovvero della impossibilità a provvedere.

5. La petizione deve contenere l'indicazione di tre cittadini rappresentanti dei firmatari che devono essere preventivamente uditi dal Sindaco o suo delegato nel caso di emanazione di atti.

6. L'iniziativa popolare degli atti di competenza del Consiglio comunale e/o della Giunta si esercita mediante la presentazione di una proposta, accompagnata da una relazione illustrativa, con non meno di 1000 firme di cittadini residenti raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo le modalità stabilite dal regolamento che va approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

7. La proposta di iniziativa popolare va esaminata entro tre mesi dal deposito del testo sottoscritto, presso la Segreteria Generale.

8. Sulle proposte, di cui al precedente comma vanno resi i pareri di legge tra cui quelli previsti dall'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 13 **Diritto di accesso**

1. Chiunque vi abbia interesse, ai sensi della legge regionale a 30 aprile 1991, n. 10 nel rispetto dei principi stabiliti dalla medesima e secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento, ha diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Il regolamento fissa i criteri e disciplina operativamente le modalità di accesso ai predetti documenti amministrativi consentendo la presa visione dei medesimi e il rilascio di copie. individua, altresì, i casi in cui l'accesso è escluso o differito e detta le modalità per facilitare l'esercizio del diritto da parte dei cittadini anche attraverso la costituzione di un ufficio che farà parte

dia atto dei provvedimenti conseguenziali assunti ovvero della impossibilità a provvedere.

5. La petizione deve contenere l'indicazione di tre cittadini rappresentanti dei firmatari, che devono essere preventivamente uditi dal Sindaco o suo delegato nel caso di emanazione di atti.

6. L'iniziativa popolare degli atti di competenza del Consiglio comunale e/o della Giunta si esercita mediante la presentazione di una proposta, accompagnata da una relazione illustrativa, con non meno di 1000 firme di cittadini residenti raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo le modalità stabilite dal regolamento che va approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

7. La proposta di iniziativa popolare va esaminata entro tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la Segreteria Generale.

8. Sulle proposte, di cui al precedente comma, vanno resi i pareri di legge tra cui quelli previsti dall'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 **Diritto di accesso**

1. Chiunque vi abbia interesse, ai sensi della vigente disciplina legislativa in materia, e secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento, ha diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Il regolamento fissa i criteri e disciplina operativamente le modalità di accesso ai predetti documenti amministrativi, consentendo la presa visione dei medesimi e il rilascio di copie. Individua, altresì, i casi in cui l'accesso è escluso o differito e detta le modalità per facilitare l'esercizio del diritto da parte dei cittadini, anche attraverso la costituzione di un ufficio che farà parte della struttura dell'ufficio della trasparenza



della struttura dell'ufficio della trasparenza (sportello della trasparenza e dell'informazione di cui all'art. 12 del presente statuto).

3. Sono pubblici tutti gli atti finali degli organi e dei dirigenti del Comune. L'accesso ai provvedimenti, anche in attesa dell'esecutività, e il diritto di ottenere il rilascio di copie è esteso agli atti e ai documenti richiamati nei provvedimenti finali fatta salva la facoltà di tutelare il diritto alla riservatezza di persone e soggetti giuridici in generale anche in questo caso deve essere garantito, sia pure con ogni cautela per tutelare i diritti fondamentali della persona, la visione degli atti procedurali indispensabili per curare o difendere interessi protetti di chi esercita il diritto di accesso.

4. Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione nonché di procedimenti amministrativi tributari.

Art. 14

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune assicura la partecipazione ai procedimenti amministrativi individuali dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati, diffusi ed in genere di tutti coloro che sono destinatari delle norme all'uopo contenute nell'art. 10 della legge del 30 aprile 1991, n. 10.

2. Il regolamento garantisce agli aventi diritto:

- a) di essere ascoltati dal responsabile del procedimento;
- b) di potere essere, ai fini di cui sopra, assistiti da un esperto;
- c) di presentare memorie e documenti;
- d) di chiedere copie degli atti.

3. Ai fini di cui sopra l'amministrazione comunica con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento l'avvio del

(sportello della trasparenza e dell'informazione di cui all'art. 12 del presente statuto).

3. Sono pubblici tutti gli atti finali degli organi e dei dirigenti del Comune. L'accesso ai provvedimenti, anche in attesa dell'esecutività, e il diritto di ottenere il rilascio di copie è esteso agli atti e ai documenti richiamati nei provvedimenti finali, fatta salva la facoltà di tutelare il diritto alla riservatezza di persone e soggetti giuridici in generale. Anche in questo caso deve essere garantito, sia pure con ogni cautela per tutelare i diritti fondamentali della persona, la visione degli atti procedurali indispensabili per curare o difendere interessi protetti di chi esercita il diritto di accesso.

4. Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione nonché di procedimenti amministrativi tributari.

Art. 14

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune assicura la partecipazione ai procedimenti amministrativi individuali dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati, diffusi ed, in genere, di tutti coloro che sono destinatari delle norme sul procedimento amministrativo.

2. Il regolamento garantisce agli aventi diritto:

- a) di essere ascoltati dal responsabile del procedimento;
- b) di potere essere, ai fini di cui sopra, assistiti da un esperto;
- c) di presentare memorie e documenti;
- d) di chiedere copie degli atti.

3. Ai fini di cui sopra l'amministrazione comunica, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, l'avvio del procedimento



procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbano intervenire, ivi compresi coloro che dal provvedimento possano subire un pregiudizio diretto, giuridicamente rilevante.

Art. 15
Procedimento ed istruttoria pubblica

1.. Fermo rimanendo che non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 14 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o di atti amministrativi generali, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta municipale o di un terzo dei consiglieri, può indire una istruttoria pubblica consistente in un pubblico dibattito opportunamente pubblicizzato in contraddittorio cui possono partecipare altresì componenti del Consiglio comunale e della Giunta municipale, nonché associazioni, comitati e organizzazioni.

2. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per le eventuali richieste, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, garantendo il rispetto del divieto contenuto nel secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

3. La partecipazione all'istruttoria pubblica, per i soggetti diversi dai componenti degli organi istituzionali, non attribuisce agli stessi, in relazione a quanto precisato nel precedente comma, un diritto alla partecipazione alle diverse fasi del procedimento.

Art. 21
I consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano


amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbano intervenire, ivi compresi coloro che dal provvedimento possano subire un pregiudizio diretto, giuridicamente rilevante.

Art. 15
Procedimento ed istruttoria pubblica

1. Fermo rimanendo che non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti, nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o di atti amministrativi generali, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta municipale o di un terzo dei consiglieri, può indire una istruttoria pubblica consistente in un pubblico dibattito opportunamente pubblicizzato in contraddittorio cui possono partecipare altresì componenti del Consiglio comunale e della Giunta municipale, nonché associazioni, comitati e organizzazioni.

2. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per le eventuali richieste, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria.

3. La partecipazione all'istruttoria pubblica, per i soggetti diversi dai componenti degli organi istituzionali, non attribuisce agli stessi, in relazione a quanto precisato nel precedente comma, un diritto alla partecipazione alle diverse fasi del procedimento.



Art. 21
I consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato, secondo le norme di legge.

l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato, secondo le norme di legge.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;

b) presentare interrogazioni e mozioni;

c) intervenire nella discussione, presentare emendamenti alle proposte di delibere poste in discussione.

3. Non meno di un quinto dei consiglieri in carica possono richiedere al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione del Consiglio Comunale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

4. I consiglieri hanno facoltà di attivare l'organo di controllo regionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

5. Ogni Consigliere è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, nelle forme indicate dalla legge e nel regolamento. Le disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali, previste dall'art. 7 della legge regionale 14 novembre 1982, n. 128, si applicano anche al Segretario Generale ed ai dipendenti del comune.

6. I consiglieri comunali che si assentano senza giustificato motivo per tre sedute consecutive del Consiglio comunale decadono dalla carica, per lo stesso motivo decadono, altresì, dalla carica di commissario, i componenti le Commissioni consiliari. La Segreteria Generale segnala di volta in volta il verificarsi della circostanza al Presidente del Consiglio Comunale il quale la contesta all'interessato assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per produrre le proprie giustificazioni. Nel caso che le giustificazioni non fossero ritenute sufficienti, la proposta di decadenza sarà inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta utile alla quale l'interessato potrà

2. Ciascun Consigliere ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;

b) presentare interrogazioni e mozioni;

c) intervenire nella discussione, presentare emendamenti alle proposte di delibere poste in discussione.

3. Non meno di un quinto dei consiglieri in carica possono richiedere al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione del Consiglio comunale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

4. I consiglieri hanno facoltà di attivare gli organi di controllo regionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

5. Ogni Consigliere è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, nelle forme indicate dalla legge e nel regolamento.

6. I consiglieri comunali che si assentano senza giustificato motivo per tre sedute consecutive del Consiglio comunale decadono dalla carica; per lo stesso motivo decadono, altresì, dalla carica di commissario, i componenti le Commissioni consiliari. La Segreteria Generale segnala di volta in volta il verificarsi della circostanza al Presidente del Consiglio Comunale il quale la contesta all'interessato assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per produrre le proprie giustificazioni. Nel caso che le giustificazioni non fossero ritenute sufficienti, la proposta di decadenza sarà inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta utile alla quale l'interessato potrà prendere parte ed intervenire a proprio favore partecipando anche alla relativa votazione finale che sarà espressa a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.



prendere parte ed intervenire a proprio favore partecipando anche alla relativa votazione finale che sarà espressa a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

A R T. 24
Gruppi Consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.


2. Per costituire un gruppo consiliare occorre un numero minimo di due consiglieri, in caso contrario i consiglieri possono unirsi ad un gruppo affine, purché insieme raggiungano il numero di due.

3. I consiglieri sono inclusi nel gruppo consiliare che rappresenta il partito/movimento nelle cui liste sono stati eletti o in un nuovo gruppo composto da almeno due consiglieri. I consiglieri che non fanno parte di un gruppo o appartengono ad un gruppo che non raggiunga due adesioni costituiscono un unico gruppo misto.

4. Entro dieci giorni dalla prima seduta i gruppi consiliari si riuniscono per l'elezione di un capogruppo che non sia componente della Giunta. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il Consigliere, non componente della Giunta, eletto con il maggior numero di voti fra i componenti del gruppo a cui si riferisce.

5. I poteri dei gruppi consiliari, l'organizzazione dei loro lavori, la costituzione ed il loro funzionamento sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

6. Ciascun gruppo dispone di una propria sede, di attrezzature e servizi in relazione alla rispettiva consistenza numerica.



Art. 24
Gruppi Consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.

2. Per costituire un gruppo consiliare occorre un numero minimo di due consiglieri, in caso contrario i consiglieri possono unirsi ad un gruppo affine, purché insieme raggiungano il numero di due.

3. È consentita la costituzione di gruppi unipersonali solo se coincidenti con l'unico consigliere eletto in una lista presentata alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale. Al predetto consigliere sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo Consiliare.

4. I consiglieri sono inclusi nel gruppo consiliare che rappresenta il partito/movimento nelle cui liste sono stati eletti o in un nuovo gruppo composto da almeno due consiglieri. I consiglieri che non intendano aderire al gruppo che rappresenta il partito/movimento/lista in sono stati eletti costituiscono un unico gruppo misto.

5. Entro dieci giorni dalla prima seduta i gruppi consiliari si riuniscono per l'elezione di un capogruppo che non sia componente della Giunta. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il Consigliere, non componente della Giunta, eletto con il maggior numero di voti fra i componenti del gruppo a cui si riferisce.

6. I poteri dei gruppi consiliari, l'organizzazione dei loro lavori, la costituzione ed il loro funzionamento sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

7. Ciascun gruppo dispone di una propria sede, di attrezzature e servizi in relazione alla rispettiva consistenza numerica.

8. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 44/91, e successive modifiche ed

7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 della L.R. -44/91, tutte le deliberazioni di Giunta e dei Consigli Circoscrizionali nonché le determina sindacali e dirigenziali vengono depositate, in copia, presso le segreterie dei gruppi consiliari mediante inserimento in apposito sito Informatico. nonché in archivio.

8. Nel bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere previsto l'assegnazione di un fondo spesa per l'attività dei gruppi consiliari per l'espletamento del loro mandato. Le modalità per la sua determinazione e gestione sono stabilite dal regolamento per il funzionamento dai Consigli comunali.

Art. 27

Commissioni d'indagine e per la trasparenza

1. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento di Commissioni d'indagine su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale.

2. Disciplina altresì l'istituzione ed il funzionamento della Commissione alla quale sarà demandato di vigilare sull'applicazione della vigente normativa nazionale e regionale sulla trasparenza.

3. La Presidenza di dette Commissioni spetterà ad un rappresentante della minoranza che sarà designato dai Capi gruppo di minoranza congiuntamente.

4. Nel caso di mancata designazione entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, provvederà il Presidente del Consiglio nell'ambito dei gruppi di minoranza.

integrazioni, tutte le deliberazioni di Giunta nonché le determinazioni sindacali e dirigenziali vengono depositate, in copia, presso le segreterie dei gruppi consiliari mediante inserimento in apposito sito informatico, nonché in archivio.

9. Nel Bilancio di Previsione di ciascun esercizio deve essere previsto l'assegnazione di un fondo spesa per l'attività dei gruppi consiliari per l'espletamento del loro mandato. Le modalità per la sua determinazione e gestione sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 27

Commissioni d'indagine

1. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento di Commissioni d'indagine su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale.

2. La Presidenza di dette Commissioni spetterà ad un rappresentante della minoranza che sarà designato dai Capigruppo di minoranza congiuntamente.

3. Nel caso di mancata designazione entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, provvederà il Presidente del Consiglio nell'ambito dei gruppi di minoranza.



Art. 30 quinquies
La Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero di assessori previsto dalla normativa vigente, nel rispetto delle norme legislative sulla parità di genere. La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La Giunta comunale, comunque, può essere composta dai consiglieri comunali nella misura prevista dalla normativa vigente.

2. La Giunta è nominata dal Sindaco.

3. Le modalità della nomina, i requisiti di eleggibilità, le incompatibilità, sono disciplinate dall'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 modificato dall'art. 8 della l. regionale n. 35/97.

4. Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

5. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso però, egli deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento in ordine alla quale il Consiglio può esprimere valutazioni rilevanti ai fini della rimozione del Sindaco.

6. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della Giunta.

7. I provvedimenti del Sindaco, di cui sopra, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio comunale, alla sezione provinciale del CO.RECO ed all'Assessorato regionale EE.LL.

Art. 30 sexies
Attribuzione della Giunta

1. La Giunta adotta tutti gli atti di

Art. 35
La Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero di assessori previsto dalla normativa vigente, nel rispetto delle norme legislative sulla parità di genere. La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La Giunta comunale, comunque, può essere composta dai consiglieri comunali nella misura prevista dalla normativa vigente.

2. La Giunta è nominata dal Sindaco.

3. Le modalità della nomina, i requisiti di eleggibilità, le incompatibilità, sono disciplinate dall'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

5. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso però, egli deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, in ordine alla quale il Consiglio può esprimere valutazioni rilevanti ai fini della rimozione del Sindaco.

6. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della Giunta.

7. I provvedimenti del Sindaco, di cui sopra, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Comunale ed all'Assessorato regionale EE.LL.

Art. 36
Attribuzione della Giunta

1. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione attribuiti dalle leggi e dallo Statuto.



amministrazione attribuiti dalle leggi, in particolare dall'art. 15, comma V della legge regionale n. 44/91 e successive modifiche, e dallo Statuto.

ART. 30 septies
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da due terzi dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni dal mandato medesimo.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del Sindaco, della Giunta ed il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore per gli Enti Locali procede alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi eletti nonché dall'Amministrazione dell'Ente con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 35/97.

Art. 46
Preposizione dei dirigenti alle strutture

1. Spetta al Sindaco, sentito il Segretario Generale, la preposizione dei dirigenti alle strutture nelle quali si aggregano gli uffici comunali.

2. Il regolamento individua le strutture di maggiore dimensione relativamente alle quali la preposizione dei dirigenti viene effettuata a tempo determinato, per la durata di due anni.

Art. 37
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dal sessanta per cento dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni dal mandato medesimo.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio.

4. Il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore per gli Enti Locali procede alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi eletti e alla nomina di un Commissario.



Art. 41
Preposizione dei dirigenti alle strutture

1. Spetta al Sindaco, sentito il Segretario Generale, la preposizione dei dirigenti alle strutture nelle quali si aggregano gli uffici comunali.

2. Il regolamento individua le strutture di maggiore dimensione relativamente alle quali la preposizione dei dirigenti viene effettuata a tempo determinato, per la durata di tre anni.

3. I dirigenti di cui al 2° comma devono predisporre un programma, che copra il periodo di durata dell'incarico. Il programma, in relazione alle risorse disponibili, traduce in

3. I dirigenti di cui al 2° comma devono predisporre un programma, che copra il periodo di durata dell'incarico. Il programma, in relazione alle risorse disponibili, traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta e costituisce parametro di riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. Qualora durante il periodo di operatività del programma si verifichi una crisi della Giunta, il programma dovrà essere aggiornato in relazione agli obiettivi programmatici della nuova Giunta e dovrà essere approvato da parte di quest'ultima.

4. Con determinazione del Sindaco, sentito il Segretario comunale, può essere conferito al dirigente l'incarico di direzione di unità organizzativa temporaneamente costituita per il raggiungimento di specifici obiettivi fissati in progetto.

5. L'incarico di cui al precedente 4° comma è conferito a tempo determinato in relazione alla durata del progetto. Esso può essere revocato con atto motivato.

6. Per la direzione di strutture di grandi dimensioni e/o per la preposizione a posizioni di alta specializzazione, la Giunta, con delibera motivata, può provvedere mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la posizione da ricoprire.

termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta e costituisce parametro di riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. Qualora durante il periodo di operatività del programma si verifichi una crisi della Giunta, il programma dovrà essere aggiornato in relazione agli obiettivi programmatici della nuova Giunta e dovrà essere approvato da parte di quest'ultima.

4. Con determinazione del Sindaco, sentito il Segretario comunale, può essere conferito al dirigente l'incarico di direzione di unità organizzativa temporaneamente costituita per il raggiungimento di specifici obiettivi fissati in progetto.

5. L'incarico di cui al precedente 4° comma è conferito a tempo determinato in relazione alla durata del progetto. Esso può essere revocato con atto motivato.

6. Per la direzione di strutture di grandi dimensioni e/o per la preposizione a posizioni di alta specializzazione, la Giunta, con delibera motivata, può provvedere mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la posizione da ricoprire.



Art. 63
Contabilità finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge, Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e sono dimostrati nel rendiconto (comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio).

2. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il Consiglio comunale delibera annualmente, in coerenza con gli obiettivi previsti dagli indirizzi e dai programmi di cui all'art. 19 e all'art. 31 del presente statuto.

3. La proposta di bilancio, corredata dai necessari documenti contabili, è predisposta dalla Giunta, la quale deve presentarla al Consiglio ed al collegio dei revisori almeno quindici giorni prima del termine di approvazione.

4. Gli emendamenti al progetto di bilancio se incidono sugli atti di indirizzo e di programmazione debbono indicare le modifiche, altrimenti non sono ammissibili. Gli emendamenti che aumentino le spese o riducono le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.

5. Sono riservate alla Giunta le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

Art. 66
Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge con voto limitato ad un componente il Collegio dei revisori, secondo le disposizioni di cui all'art. 57 della legge n.142 del 1990, richiamato dall'art. 1 legge regionale n. 48 del 1991.

2. Non possono essere nominati revisori dei conti:

Art. 49
Contabilità finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il Consiglio comunale delibera annualmente, in coerenza con gli obiettivi previsti dagli indirizzi e dai programmi.

3. La proposta di bilancio, corredata dai necessari documenti contabili, è predisposta dalla Giunta, la quale deve presentarla al Consiglio ed al Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima del termine di approvazione.

4. Gli emendamenti al progetto di bilancio se incidono sugli atti di indirizzo e di programmazione debbono indicare le modifiche, altrimenti non sono ammissibili. Gli emendamenti che aumentino le spese o riducono le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.

5. Sono riservate alla Giunta le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.


Art. 52
Revisori dei Conti

1. Il Consiglio comunale nomina l'Organo di revisione economico-finanziaria secondo le disposizioni e i criteri fissati dalle leggi vigenti.

2. Non possono essere nominati Revisori dei Conti:

a) i consiglieri comunali;

b) i parenti fino al 4° grado, il coniuge, gli affini



- a) i consiglieri comunali;
- b) i parenti fino al 4° grado, il coniuge, gli affini fino al 2° grado del Sindaco, degli assessori, del Segretario Generale e dei dirigenti del Comune;
- c) coloro che intrattengono un rapporto di lavoro, anche autonomo, con il Comune o con enti e istituzioni dipendenti dal Comune;
- d) coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici, concessionarie di opere e/o servizi comunali;
- e) coloro che hanno liti pendenti con il Comune o con enti e istituzioni dipendenti dal Comune;
- f) i dipendenti della Regione siciliana, i componenti dell'organo di controllo sugli atti del Comune e i dipendenti della Provincia;

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E VERIFICA

1. Lo Statuto del comune di Ragusa e le sue eventuali modifiche ed integrazioni entrano in vigore il 31° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune, se posteriore.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio Comunale darà luogo ad una seduta di verifica della sua attuazione.

3. OMISSIS

NORMA TRANSITORIA

Le superiori modifiche al vigente Statuto comunale hanno effetto già nel corrente periodo di carica. (Inserita con deliberazione del C.C. n. 17 del 26.02.2015.

fino al 2° grado, del Sindaco, degli assessori, del Segretario Generale e dei dirigenti del Comune;

c) coloro che intrattengono un rapporto di lavoro, anche autonomo, con il Comune o con enti e istituzioni dipendenti dal Comune;

d) coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici, concessionarie di opere e/o servizi comunali;

e) coloro che hanno liti pendenti con il Comune o con enti e istituzioni dipendenti dal Comune;

f) i dipendenti della Regione siciliana, i componenti dell'organo di controllo sugli atti del Comune e i dipendenti della Provincia;

g) coloro che hanno svolto più di due incarichi di revisore.

Art. 57

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E VERIFICA

1. Lo Statuto del Comune di Ragusa e le sue eventuali modifiche ed integrazioni entrano in vigore il 30° giorno successivo all'avvenuta affissione all'Albo Pretorio del Comune.

2. Le disposizioni contenute all'art.24, comma 3, si applicheranno ai gruppi consiliari costituiti a seguito della tornata elettorale del giugno 2018.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale darà luogo ad una seduta di verifica della sua attuazione.

NORMA TRANSITORIA (abrogata)

